



Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Modifica del 19 giugno 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2013¹,
decreta:

I

Il Codice civile² è modificato come segue:

Art. 89a cpv. 6 n. 3a, 3b e 4a

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

- 3a. l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5),
- 3b. la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione invalidità (art. 26a),
- 4a.⁴ il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a),

Art. 122

D. Previdenza
professionale
I. Principio

Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.

¹ FF 2013 4151

² RS 210

³ RS 831.40

⁴ Con l'entrata in vigore della mod. del 20 mar. 2015 del Codice civile (Mantenimento del figlio), RU 2015 4299, il n. 4a introdotto da tale mod. diventa il n. 4b.

Art. 123

II. Conguaglio delle prestazioni d'uscita

¹ Le prestazioni d'uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, sono divisi per metà.

² Il capoverso 1 non si applica ai versamenti unici di beni propri per legge.

³ Le prestazioni d'uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15–17 e 22a o 22b della legge del 17 dicembre 1993⁵ sul libero passaggio.

Art. 124

III. Conguaglio delle rendite d'invalidità versate prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento

¹ Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, l'importo che gli spetterebbe conformemente all'articolo 2 capoverso 1^{ter} della legge del 17 dicembre 1993⁶ sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d'invalidità vale come prestazione d'uscita.

² Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d'uscita si applicano per analogia.

³ Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo, l'importo di cui al capoverso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.

Art. 124a

IV. Conguaglio delle rendite d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento o di rendite di vecchiaia

¹ Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e ha già raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi.

² La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia. Quest'ultima gli è versata dall'istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza.

³ Il Consiglio federale disciplina:

1. la conversione attuariale della parte di rendita in una rendita vitalizia;

⁵ RS 831.42

⁶ RS 831.42

2. il modo di procedere in caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo.

Art. 124b

V. Eccezioni

¹ In una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

² Il giudice assegna al coniuge creditore meno della metà della prestazione d'uscita o rifiuta completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo:

1. della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio;
2. dei bisogni previdenziali dei coniugi, in particolare tenuto conto della loro differenza di età.

³ Il giudice può assegnare più della metà della prestazione d'uscita al coniuge creditore che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità del coniuge debitore rimane adeguata.

Art. 124c

VI. Compensazione di pretese reciproche

¹ Le pretese reciproche dei coniugi su prestazioni d'uscita o su parti di rendite sono compensate. La compensazione delle pretese su una rendita è compiuta prima di convertire la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia.

² Le prestazioni d'uscita possono essere compensate con parti di rendite soltanto se i coniugi e i loro istituti di previdenza professionale vi acconsentono.

Art. 124d

VII. Conguaglio non ragionevolmente esigibile

Se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei due coniugi rivela che il conguaglio dei fondi della previdenza professionale non può essere ragionevolmente preteso, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale.

Art. 124e

VIII. Conguaglio impossibile

¹ Se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.

² Una sentenza svizzera può essere modificata su richiesta del coniuge debitore, se pretese di previdenza sussistenti all'estero sono prima state conguagliate da un'indennità adeguata ai sensi del capoverso 1 e sono poi divise da una sentenza estera vincolante per il debitore estero della previdenza.

Titolo finale, art. 7d

4. Previdenza professionale

¹ La previdenza professionale in caso di divorzio è retta dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015.

² Ai processi di divorzio pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015 si applica la legge nuova.

³ Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonale.

Titolo finale, art. 7e

5. Conversione di rendite in corso

¹ Se, in un divorzio pronunciato dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza, il giudice ha assegnato al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un'indennità sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest'ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015, di assegnargli invece una rendita vitalizia secondo l'articolo 124a, sempre che il coniuge debitore percepisca una rendita d'invalidità e abbia già raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento oppure percepisca una rendita di vecchiaia.

² Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata secondo l'articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 1987⁷ sul diritto internazionale privato.

³ La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita assegnata.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Il presidente: Claude Hêche

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'8 ottobre 2015.⁸

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

10 giugno 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni⁹

Art. 331d cpv. 5, secondo periodo, e 6

⁵ ... Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. ...

⁶ Se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno 1982¹⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

Art. 331e cpv. 5, 6 e 8

⁵ Per i lavoratori coniugati il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

⁶ Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l'articolo 123 del Codice civile¹¹, gli articoli 280 e 281 CPC¹² e gli articoli 22–22b della legge del 17 dicembre 1993¹³ sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

⁸ Sono inoltre applicabili gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno 1982¹⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

⁹ RS 220

¹⁰ RS 831.40

¹¹ RS 210

¹² RS 272

¹³ RS 831.42

¹⁴ RS 831.40

2. Codice di procedura civile¹⁵

Art. 280, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva, lett. a, b nonché 3

¹ Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se:

- a. i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d'esecuzione;
- b. i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità di quanto convenuto e l'importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere; e

³ Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d'ufficio se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

Art. 281, rubrica, cpv. 1 e 3, frase introduttiva, lett. c, d

Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale

¹ Se i coniugi non giungono a un'intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC¹⁶ e della legge del 17 dicembre 1993¹⁷ sul libero passaggio (LFLP) (art. 122–124e CC in combinato disposto con gli art. 22–22f LFLP), stabilisce l'importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l'attuabilità di quanto convenuto.

³ Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un'intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare:

- c. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi e l'importo di tali averi;
- d. gli istituti di previdenza professionale che versano rendite ai coniugi, gli importi di queste ultime e le parti di rendita assegnate.

Art. 283 cpv. 3

³ Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all'estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l'apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione.

¹⁵ RS 272

¹⁶ RS 210

¹⁷ RS 831.42

Art. 284 cpv. 1

¹ Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124e capoverso 2, 129 e 134 CC¹⁸.

Titolo prima dell'art. 407b

Capitolo 3:¹⁹

Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015

*Art. 407b*²⁰

¹ Le procedure di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 sono rette dal nuovo diritto.

² Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

3. Legge federale del 18 dicembre 1987²¹ **sul diritto internazionale privato**

Art. 61

II. Diritto applicabile

Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero.

Art. 63 cpv. 1^{bis} e 2, primo periodo

^{1bis} Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.

² Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero. ...

Art. 64 cpv. 1^{bis} e 2, primo periodo

^{1bis} I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell'istituto di previdenza.

¹⁸ RS 210

¹⁹ Con l'entrata in vigore della mod. del 20 mar. 2015 del Codice civile (Mantenimento del figlio), RU 2015 4299, il presente cap. 3 diventa il cap. 4.

²⁰ Con l'entrata in vigore della mod. del 20 mar. 2015 del Codice civile (Mantenimento del figlio), RU 2015 4299, il presente art. 407b diventa l'art. 407c.

²¹ RS 291

² Il completamento o la modificazione di una sentenza di divorzio o di separazione è regolato dal diritto svizzero. ...

4. Legge federale del 25 giugno 1982²² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 15 cpv. 1 lett. c–e nonché 4

¹ L'aver di vecchiaia consta:

- c. dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l'articolo 30d capoverso 6;
- d. degli importi versati e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22c capoverso 2 LFLP²³;
- e. degli importi accreditati nell'ambito di un riacquisto secondo l'articolo 22d capoverso 1 LFLP.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell'aver di vecchiaia sull'aver di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.

Art. 17 cpv. 2

² Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a del Codice civile (CC)²⁴.

Art. 21 cpv. 3 e 4

³ Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a CC²⁵ non entrano nell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata secondo il capoverso 2.

⁴ Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.

Art. 24 cpv. 5

⁵ La rendita d'invalidità è adeguata se nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC²⁶. Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tale adeguamento.

²² RS **831.40**

²³ RS **831.42**

²⁴ RS **210**

²⁵ RS **210**

²⁶ RS **210**

Art. 25 cpv. 2

² Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124a CC²⁷.

Art. 30c cpv. 5 e 6

⁵ Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

⁶ Se i coniugi divorziano o vi è scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l'articolo 123 CC²⁸, gli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile²⁹ e gli articoli 22–22b LFLP³⁰.

Art. 30d cpv. 6

⁶ Gli importi rimborsati sono ripartiti tra l'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 e gli altri averi, nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo anticipato.

Art. 37 cpv. 5

Abrogato

Art. 37a Consenso alla liquidazione in capitale

¹ Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale secondo l'articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

² Finché l'assicurato non presenta il consenso secondo il capoverso 1, l'istituto di previdenza non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale.

Art. 49 cpv. 2 n. 3a, 3b e 5a

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

3a. l'adeguamento della rendita d'invaldità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5),

27 RS 210

28 RS 210

29 RS 272

30 RS 831.42

3b. *Ex n. 3a*

5a.³¹il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a),

Art. 53g cpv. 1

¹ Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80–89a CC³².

Art. 60, rubrica e cpv. 2 lett. f

Compiti

² Esso è obbligato:

- f. ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60a).

Art. 60a Prestazione d'uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio

¹ Chi non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d'uscita o la rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio, può chiederne il versamento all'istituto collettore.

² Su richiesta del beneficiario, l'istituto collettore converte l'aver così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell'età minima di pensionamento stabilita dal regolamento dell'istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 13 capoverso 1. La percezione della rendita può essere differita di cinque anni al massimo in caso di prosecuzione dell'attività lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti.

³ L'istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento.

⁴ L'articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 62 cpv. 2

² Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85–86b CC³³.

³¹ Con l'entrata in vigore della mod. del 20 mar. 2015 del Codice civile (Mantenimento del figlio), RU **2015** 4299, il n. 5a introdotto da tale mod. diventa il n. 5b.

³² RS **210**

³³ RS **210**

5. Legge del 17 dicembre 1993³⁴ sul libero passaggio

Art. 5 cpv. 3

³ Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.

Titolo prima dell'art. 15

Sezione 4: Calcolo della prestazione d'uscita e diritto ai fondi liberi

Art. 18a

Ex art. 23

Art. 19 cpv. 2

² Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP³⁵ non sia più raggiunto.

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 5a:

Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Art. 22 Principio

In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita e le parti di rendita sono divise conformemente agli articoli 122–124e del Codice civile (CC)³⁶ e agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile (CPC)³⁷; gli articoli 3–5 si applicano per analogia all'importo da trasferire.

Art. 22a Calcolo della prestazione d'uscita da dividere

¹ Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del promovimento della procedura di divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio si aggiungono gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le

³⁴ RS 831.42

³⁵ RS 831.40

³⁶ RS 210

³⁷ RS 272

liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono presi in considerazione.

² Le parti di un versamento unico finanziate durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC³⁸) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

³ Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione secondo gli articoli 30c LPP³⁹ e 331e del Codice delle obbligazioni⁴⁰, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'aver di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il calcolo da eseguire se è in corso una rendita d'invalidità o se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge tra il promovimento della procedura di divorzio e il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previdenza professionale.

Art. 22b Calcolo della prestazione d'uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995

¹ In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22a capoverso 1.

² Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

- a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
- b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

³ Dal valore ottenuto secondo il capoverso 2 lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo il capoverso 2 lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista al capoverso 2 lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esisten-

38 RS 210

39 RS 831.40

40 RS 220

te al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente al capoverso 2 lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

⁴ La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata del matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

⁵ I capoversi 1–3 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

Art. 22c Trasferimento della prestazione d'uscita e della rendita vitalizia

¹ La prestazione d'uscita da trasferire è prelevata presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente al rapporto tra l'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP⁴¹ e il rimanente avere di previdenza. La stessa regola si applica per analogia al trasferimento di una rendita vitalizia secondo l'articolo 124a CC⁴².

² Una volta trasferita, la prestazione d'uscita o la rendita è accreditata all'avere obbligatorio e agli altri averi presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento della rendita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'istituto di previdenza del coniuge debitore e il coniuge creditore possono convenire un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

⁴ Gli istituti di previdenza e di libero passaggio rilevano come la prestazione d'uscita o la rendita sia distribuita tra l'avere di vecchiaia e il rimanente avere di previdenza. Trasmettono questa informazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio a cui trasferiscono gli averi.

Art. 22d Riacquisto dopo il divorzio

¹ Dopo il divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riacquistati sono assegnati all'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP⁴³ e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo secondo l'articolo 22c capoverso 1.

² Dopo il trasferimento di un importo secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC⁴⁴ non sussiste diritto al riacquisto.

⁴¹ RS **831.40**

⁴² RS **210**

⁴³ RS **831.40**

⁴⁴ RS **210**

Art. 22e Pagamento per vecchiaia o invalidità

¹ Se ha diritto a una rendita intera d'invalidità o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP⁴⁵), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l'articolo 124a CC⁴⁶.

² Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età del pensionamento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora di riscattare.

Art. 22f Indennità

¹ Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un'indennità adeguata secondo l'articolo 124e capoverso 1 CC⁴⁷, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d'uscita sia imputata sull'indennità.

² Il giudice notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; gli articoli 3–5 si applicano per analogia al trasferimento.

³ Se un coniuge è obbligato a pagare una liquidazione in capitale secondo l'articolo 124d o 124e capoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che l'importo sia versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore o, se ciò non è possibile, in un istituto per il mantenimento della previdenza. Il capoverso 2 si applica per analogia.

*Art. 23**Ex art. 22d**Art. 24 cpv. 3 e 4*

³ In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice su:

- a. l'importo degli averi determinanti per calcolare la prestazione d'uscita da dividere;
- b. la parte dell'averi di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP⁴⁸ sull'intero avere di previdenza dell'assicurato.

⁴ Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori obblighi d'informazione.

Art. 24a Obbligo d'annuncio degli istituti

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all'Ufficio centrale del

⁴⁵ RS **831.40**

⁴⁶ RS **210**

⁴⁷ RS **210**

⁴⁸ RS **831.40**

2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l' avere nel dicembre dell' anno precedente.

Art. 24b

Abrogato

Art. 25a cpv. 1

¹ Se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli articoli 280 o 281 CPC⁴⁹, il giudice del luogo del divorzio competente secondo l' articolo 73 capoverso 1 LPP⁵⁰, dopo che gli è stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), procede d' ufficio alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio. Nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio, è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 della LF del 18 dic. 1987⁵¹ sul diritto internazionale privato).

Art. 26 cpv. 3

³ Per il calcolo delle prestazioni d' uscita da dividere conformemente all' articolo 22a, il Consiglio federale fissa il tasso d' interesse applicabile alle prestazioni d' uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.

⁴⁹ RS 272

⁵⁰ RS 831.40

⁵¹ RS 291